

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. *M* del 20/05/2026 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 35 del 20 Maggio 2026

OGGETTO: Conferimento incarico legale Avvocato Alessandro Longo per costituirsi presso la Corte di Appello di Roma a seguito impugnativa della sentenza Tribunale ordinario di Cassino sezione civile del 27/08/2025- R.G. 75/2021.

Il giorno venti del mese di Maggio 2026, alle ore 11,50 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI in sede	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore – Vice Sindaco	SI da remoto	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore		X

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/05/2022 la presente seduta si è svolta in modalità telematica. Assiste collegato da remoto l'assessore Costanzo A.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste, il Segretario Comunale dell'Ente dott. Gennaro Campitiello, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Conferimento incarico legale Avvocato Alessandro Longo per costituirsi presso la Corte di Appello di Roma a seguito impugnativa della sentenza Tribunale ordinario di Cassino sezione civile del 27/08/2025- R.G. 75/2021**” munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dalla d.ssa Evangelista Gabriella in qualità di responsabile del servizio I (affari legali) e dal Sindaco dr. Murro Benedetto in qualità di responsabile del servizio II (Bilancio-ragioneria), oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, d.ssa Rossi Nicoletta, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

Componenti presenti: **due, Sindaco, Assessore Costanzo;**

Con voti favorevoli: **due** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Conferimento incarico legale Avvocato Alessandro Longo per costituirsi presso la Corte di Appello di Roma a seguito impugnativa della sentenza Tribunale ordinario di Cassino sezione civile del 27/08/2025- R.G. 75/2021**” munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dalla d.ssa Evangelista Gabriella in qualità di responsabile del servizio I (affari legali) e dal Sindaco dr. Murro Benedetto in qualità di responsabile del servizio II (Bilancio-ragioneria), oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, d.ssa Rossi Nicoletta, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di costituirsi in giudizio;

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Componenti presenti: **due, Sindaco, Assessore Costanzo;**

Con voti favorevoli: **due** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306 E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

PROPOSTA DI DGC

Oggetto: Conferimento incarico legale Avvocato Alessandro Longo per costituirsi presso la Corte di Appello di Roma a seguito impugnativa della sentenza Tribunale ordinario di Cassino sezione civile del 27/08/2025- R.G. 75/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sentenza n 1102/2025 del Tribunale di Cassino nel contenzioso promosso da Banca Farmafactoring SPA contro Il Comune di Pignataro Interamna;

Visto che con nota prot, 1065 del 27/02/2026 l'Avv. Bonalume Paolo dello studio Bonalume con sede in Milano ha comunicato al Comune di Pignataro Interamna l'atto di citazione presso la Corte d'Appello di Roma nell'interesse dell'appellante BFF BANK SPA nei confronti del Comune di Pignataro Interamna;

Considerato che nel giudizio di primo grado è stata rigettata la domanda avanzata da Banca Farmafactoring SPA e pertanto interesse del Comune ottenere la conferma di tale giudizio;

Vista la nota trasmessa in data 14/04/2026 al protocollo n. 1959 dallo studio legale Longo di Cassino nella persona dell'avvocato Alessandro Longo;

Visto, altresì, che lo stesso professionista ha comunicato la propria disponibilità a rappresentare le ragioni dell'Ente nel giudizio di appello dietro compenso di € 21.300,24 oneri inclusi come da preventivo contenuto nella citata nota;

Considerato che sussistono i presupposti per tutelare le ragioni dell'ente e resistere al suddetto appello; **che** il Comune di Pignataro Interamna non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

l'art. 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza del comune, anche processuale, al Sindaco;

Rilevato che:

- la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale", ai sensi dell'art. 50 del TUEL;
- pertanto secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l'organo che decide;
- ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. f) dello Statuto il Sindaco ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico a legale esterno;
- per la particolare tipologia di incarico di che trattasi, è innegabile che debba sussistere un particolare rapporto di fiducia tra patrocinato e patrocinante, come confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza 2730/12;

Visti:

- l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art.7, comma 1, del D.L. 52/2012, alla data odierna non sono reperibili tramite MEPA servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento;

- l'importo da aggiudicare è inferiore a € 500.000,00 pertanto l'Amministrazione è competente, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, ad aggiudicare il servizio richiesto senza dover ricorrere alla centrale unica di committenza;

- l'importo da aggiudicare è inferiore a € 5000,00 e pertanto non necessita l'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, sebbene nel caso di specie non ricorra la fattispecie;

Valutato opportuno e conveniente incaricare direttamente l'avv. Alessandro Longo con studio in Cassino (Fr) sia perché lo stesso ha piena conoscenza della materia del contenzioso, sia perché gode della fiducia dell'Amministrazione per l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Pignataro Interamna nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma;

Considerato che nel caso di specie si versa nell'ipotesi di affidamento diretto accompagnato dalla valutazione di congruità del preventivo prodotto in comparazione con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e ss.mm.ii.;

che la somma prevista per il presente incarico ammontante a complessivi € **21.300,24** oneri inclusi trova copertura in conto competenza al cap. 10150 del redigendo Bilancio preventivo 2026-2028;

che il presente incarico non può essere rinviato alla luce del menzionato termine per la costituzione in giudizio;

Visti, nel loro testo vigente:

- gli artt. 48, 77-87 e 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241;
- gli artt. 4-17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- il D.lgs. n. 33/2013;
- la Direttiva 2014/24/CE art. 10;
- il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" ed in particolare l'art. 20 come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.M. 8 marzo 2018, n. 37;
- lo Statuto Comunale; il regolamento di contabilità dell'ente; il regolamento dei controlli Interni;

Visto il Bilancio preventivo 2026-2028 approvato con d.c.c. n. 08 del 09/03/2026;

Vista la d.g.c. n. 19 del 15.04.2025 con cui fu approvato il piano esecutivo di gestione 2025-2027;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover tutelare gli interessi del Comune con la nomina del succitato legale;

PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;

2. **Di incaricare** l'Avvocato Alessandro Longo con studio legale in Cassino, di costituirsi in giudizio dinnanzi la Corte di Appello di Roma nel giudizio promosso da Banca Farmafactoring SPA avverso la sentenza n del Tribunale ordinario di Cassino emessa il 27/08/2025 nella causa civile iscritta al numero 75/2021 R.G., dietro compenso di € 21.300,24 oneri inclusi;

3. **Di autorizzare** il Sindaco, a rilasciare al succitato Avvocato Alessandro Longo circostanziata Procura "ad litem", con ogni più ampia facoltà, per il medesimo, di dire, eccepire e dedurre per conto del Comune;

4. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio competente per ogni provvedimento successivo e conseguente al presente atto, ivi compreso l'impegno delle somme occorrenti sulla scorta del preventivo presentato dal professionista ed acquisito agli atti;

5. **Di demandare** al responsabile del servizio competente per materia, d.ssa Evangelista Gabriella:

- l'elevazione dell'impegno di spesa conseguente al presente incarico;
- la stesura di apposito disciplinare;
- l'inserimento dei dati relativi al presente incarico nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 65 e 66 della legge n. 190/2012

6. **Di dare atto** che la spesa correlata al presente incarico e ammontante a complessivi € 21.300,24 oneri inclusi trova copertura in conto competenza al cap. 10150 del Bilancio preventivo 2026-2028.

In seguito

LAGIUNTA COMUNALE

VALUTATA l'urgenza di costituirsi in giudizio;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli, palesi, unanimi resi nei modi di legge:

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.


Li, 20/05/2026

Il Responsabile del Servizio I (Affari generali)
Dott. ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 20/05/2026

Il Responsabile del Servizio II (Bilancio - Ragioneria)
Sindaco Dott. Benedetto Murro



Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco
F.to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 20 /05/2026, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 20 /05/2026.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 20 /05/2026.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

